

Repubblica italiana



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO altresì, il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.P.Reg. 7 agosto 2013, n. 237, concernente "Rimodulazione assetto organizzativo di natura endoprocedimentale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana";
- VISTO l'art. 6, comma 2-*bis* della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
- VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i., recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i., recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i.;
- VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n. 29/2006, prot. n. 2748 del 29.11.2006, come formulato in riferimento alla disposizione recata dall'art. 48, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- VISTO l'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 che disciplina le funzioni dei Comitati di Gestione del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva e del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali, organismi tecnico -

scientifici sotto la vigilanza dell' Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, istituiti ai sensi dell'art. 9 della citata legge regionale n. 80/1977;

- VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., recante al Titolo I le norme per l'istituzione del Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, in particolare l'art. 8 che disciplina la modalità di composizione del Consiglio del Parco;
- VISTO l'art. 39, commi 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. concernente la "Disciplina del piano di riordino degli enti regionali";
- VISTO l'art. 61, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. concernente "Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 in materia di composizione del Consiglio Regionale dei beni culturali. Soppressione dei Comitati di gestione dei Centri regionali";
- VISTO l'art. 62, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. concernente "Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di composizione del Consiglio del Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento";
- VISTA la nota presidenziale prot. n. 22396/S.G. del 3.5.2016, riscontrata con nota assessoriale prot. n. 1741 del 6.5.2016, con la quale, al fine di procedere all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 39, comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è stato invitato il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana a predisporre una proposta di definizione delle rappresentanze degli organi degli enti di cui all'art. 39, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. sottoposti a controllo e vigilanza dell' Assessorato;
- VISTA la nota prot. n. 32877 del 24.6.2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana nel formulare la proposta di definizione e riduzione delle rappresentanze degli Organi degli enti di cui all'art. 39, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., sottoposti a controllo e vigilanza dell' Assessorato, ha individuato i seguenti Organismi:
1. Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva;
 2. Centro regionale per la progettazione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali;
 3. Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;
 4. Ente Parco Minerario Floristella Grottafalda;
- VISTA la nota assessoriale prot. n. 2573 del 5.7.2016 che ha condiviso la proposta di definizione e di riduzione delle rappresentanze degli Organi degli enti di cui all'art. 39, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., formulata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana con la citata nota dirigenziale prot. 32877 del 24.6.2016;
- VISTO il DA n. 3081 del 18.07.2016 che, ai sensi dell'art. 39, comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ha definito la composizione dei Consigli;
- VISTO il D.A. n. 2/Gab del 24 marzo 2017 di composizione e nomina dei componenti il Consiglio del Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, come definito dall'art. 3 del D.A. n. 3081 del 18.07.2016;
- VISTO il D.A. n. 17/Gab del 13 settembre 2017 di composizione e nomina dei componenti il Consiglio del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, come definito dall'art. 1 del D.A. n. 3081 del 18.07.2016;

- CONSIDERATO che l'art. 1 del citato D.A. n. 3081 ha previsto che il Consiglio del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva debba essere composto: *"...a. dal Direttore del Centro, quale soggetto istituzionale in seno al Consiglio; b. da un dirigente dei ruoli designato dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana; c. da un dirigente dei ruoli designato dall'Assessore regionale dell'Economia"*;
- CONSIDERATO che l'art. 2 del citato D.A. n. 3081 del 18.7.2016 ha previsto che il Consiglio del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali debba essere composto: *"...a. dal Direttore del Centro, quale soggetto istituzionale in seno al Consiglio; b. da un dirigente dei ruoli designato dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana; c. da un dirigente dei ruoli designato dall'Assessore regionale dell'Economia"*;
- CONSIDERATO che l'art. 3 del citato D.A. n. 3081 del 18.7.2016 ha previsto che il Consiglio del Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento debba essere composto: *"...a. dal componente di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i, designato dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio del Parco; b. Dal componente di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i, quale soggetto istituzionale in seno al Consiglio del Parco; c. Dal componente di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i, quale esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, designato dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana; Partecipano ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco ed il Sindaco del Comune di Agrigento"*;
- CONSIDERATO che l'art. 61, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., nelle more di una revisione della normativa di settore, ha soppresso i Comitati di Gestione del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva e del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali, assegnando le relative funzioni ad un Commissario straordinario nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione;
- CONSIDERATO l'art. 8, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 come sostituito dall'art. 62, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 disciplina la composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi;
- CONSIDERATO che la previsione e composizione di un Consiglio, quale organo del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, come stabilita dall'art. 1 del D.A. n. 3081 del 18/7/2017, risulta in contrasto con il disposto dell'art. 61, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, norma speciale applicabile alla fattispecie che, nelle more della revisione della normativa di settore, assegna le funzioni del soppresso Comitato di Gestione ad Commissario straordinario, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;
- CONSIDERATO che la previsione e composizione di un Consiglio quale organo del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali, come definita dall'art. 2 del D.A. n. 3081 del 18/7/2017, risulta in contrasto con il disposto dell'art. 61, comma 3 della legge regionale n. 9/2015, norma speciale applicabile alla fattispecie che, nelle more di una revisione della normativa di settore, assegna le funzioni del soppresso Comitato di Gestione ad Commissario straordinario nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;
- CONSIDERATO che la composizione del Consiglio del Parco Archeologico della Valle dei Templi, come definita dall'art. 3 del D.A. n. 3081 del 18/7/2017, risulta in contrasto con il

disposto dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 come sostituito dall'art. 62, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, norma speciale applicabile alla fattispecie che, nel disciplinare la composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, individua, tra l'altro, quale componente con diritto di voto non consultivo, il Sindaco del comune di Agrigento;

RITENUTO che avverso il D.A. n. 3081 del 18/7/2017, la nota prot. n. 32877 del 24/6/2016 ed il D.A. n. 2 del 24/2017, il Comune di Agrigento ha notificato ricorso innanzi al TAR Sicilia, Palermo, contestando, fra l'altro, la nullità e/o l'illegittimità dei predetti atti per violazione dell'art. 62 della legge regionale n. 9/2015;

VISTA altresì, la nota prot. n. 81955 del 19/10/2017 del Comune di Agrigento, acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto n. 3675 del 20/10/2017, avente ad oggetto "*Istanza di revoca in autotutela del Decreto Assessoriale n. 2 del 24/03/2017*", ove si evidenziano profili di nullità e/o l'illegittimità dei provvedimenti ed degli atti relativi alla costituzione e composizione del Consiglio del Parco Archeologico della Valle dei Templi nonché degli atti adottati;

VISTO l'art. 21-*nonies*, comma 1, della L. n. 241/90;

RITENUTO necessario procedere all'annullamento parziale del D.A. n. 3081 del 18/7/2017 e, precisamente dei seguenti articoli:

- art. 1, che prevede e definisce la composizione dell'organo Consiglio del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, organismo tecnico-scientifico previsto ai sensi dell'art. 9 legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, in contrasto con il disposto dell'art. 61, comma 3 della legge regionale n. 9/2015, norma speciale applicabile alla fattispecie;

- art. 2 che prevede e definisce la composizione dell'organo del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali, organismo tecnico-scientifico previsto ai sensi dell'art. 9 legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, in contrasto con il disposto dell'art. 61, comma della legge regionale n. 9/2015, norma speciale applicabile alla fattispecie;

- art. 3 che definisce la composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, in contrasto con il disposto dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 come sostituito dall'art. 62, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, norma speciale applicabile alla fattispecie;

RITENUTO inoltre, necessario procedere all'annullamento del successivo D.A. n. 17/Gab del 13 settembre 2017, di composizione e nomina dei componenti del Consiglio del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, emanato ai sensi all'art. 2 del D.A. n. 3081 del 18/7/2017 e, pertanto, in difformità dall'art. 61, comma 3 della legge regionale n. 9/2015;

RITENUTO altresì necessario procedere anche all'annullamento del D.A. n. 2/Gab del 24 marzo 2017, di nomina dei componenti del Consiglio del Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, emanato ai sensi all'art. 3 del D.A. n. 3081 del 18/7/2017 e, dunque, in difformità dall'art. 8, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 come sostituito dall'art. 62, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa è annullato parzialmente in autotutela, il D.A. n. 3081 del 18 luglio 2016 e, segnatamente.

- l'art. 1, che prevede e definisce la composizione dell'organo Consiglio del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva in contrasto con il disposto dell'art. 61 della legge regionale n. 9/2015, norma speciale applicabile alla fattispecie;
- l'art. 2, che prevede e definisce la composizione dell'organo Consiglio del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali in contrasto con il disposto dell'art. 61 della legge regionale n.9/2015, norma speciale applicabile alla fattispecie;
- l'art. 3 che definisce la composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, in contrasto con il disposto dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 come sostituito dall'art. 62, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, norma speciale applicabile alla fattispecie.

Art. 2

Per le motivazioni in premessa, è altresì annullato in autotutela il D.A. n. 17/Gab del 13 settembre 2017, di composizione e nomina dei componenti del Consiglio del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, emanato ai sensi all'art. 2 del D.A. n. 3081 del 18/7/2017.

Art. 3

Per le motivazioni in premessa, è altresì annullato in autotutela il D.A. n. 2 del 24 marzo 2017, di nomina dei componenti del Consiglio del Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, emanato ai sensi all'art. 3 del D.A. n. 3081 del 18/7/2017.

Art. 4

Restano confermate le restanti disposizioni di cui all'art. 4 del D.A. n. 3081 del 18 luglio 2016.

Art. 5

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i, il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione regionale, pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Art. 6

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 30.10.2017

L'Assessore

f.to Avv. Aurora Francesca Notarianni